

*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte*

## **INTERROGAZIONE n. 1037**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno

**OGGETTO: Applicazione dell'articolo 22 della legge regionale 37/2006  
– Attivazione dei corsi di formazione per guardie ittiche.**

*Il Consiglio regionale,*

### ***Premesso che:***

- l'art. 22 della L.r. n. 37/2006 stabilisce che "La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria."
- il comma 2 dell'articolo sopracitato stabilisce inoltre che "Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:
  - a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;
  - b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
  - b bis) a volontari, su richiesta delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente."

***Considerato che:***

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b bis), della legge regionale n. 37/2006, è stata presentata alla Città metropolitana di Torino una richiesta di organizzazione di un corso di formazione per guardie ittiche volontarie;
- con nota acquisita a protocollo della Città metropolitana di Torino in data 4 marzo 2026, l'ente ha precisato che la formazione e la nomina delle guardie ittiche volontarie sarebbero rimesse alla discrezionalità delle singole Province e della Città metropolitana e che, pur a fronte dell'inclusione delle associazioni di protezione ambientale tra i soggetti che possono richiedere la nomina di personale di vigilanza, l'Ente stesso si ritiene attualmente vincolato alle disposizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 1219-751506 del 30 ottobre 2007, che non contempla tali organismi tra quelli deputati a esercitare tale attività ispettiva;
- tale risposta sembra determinare, almeno sul territorio della Città metropolitana di Torino, una sostanziale limitazione applicativa della previsione introdotta dal legislatore regionale, subordinandone l'effettività alla previa modifica di atti amministrativi locali risalenti nel tempo;
- una simile interpretazione rischia di produrre un'applicazione disomogenea sul territorio regionale della disciplina in materia di guardie ittiche volontarie, con conseguente compressione delle prerogative riconosciute dalla legge regionale ai soggetti legittimati a richiederne la nomina;
- la piena operatività dell'articolo 22, comma 2, lettera b bis), appare invece funzionale a rafforzare l'attività di vigilanza ambientale e ittica, in coerenza con le finalità di tutela del patrimonio naturale perseguite dalla normativa regionale.

***INTERROGA***

La Giunta Regionale

*Per sapere:*

- se sia a conoscenza della risposta fornita dalla Città metropolitana di Torino in merito alla richiesta di organizzazione di un corso di formazione per guardie ittiche volontarie presentata ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b bis), della legge regionale n. 37/2006;
- se ritenga coerente con il vigente quadro normativo regionale l'interpretazione secondo cui una previsione contenuta in un atto amministrativo provinciale risalente al 2007 possa, di fatto, impedire o limitare l'applicazione di una successiva disposizione legislativa regionale;
- se intenda adottare iniziative, anche attraverso indirizzi, chiarimenti o atti di coordinamento nei confronti delle Province e della Città metropolitana di Torino, affinché sia garantita un'applicazione uniforme dell'articolo 22, comma 2, lettera b bis), della legge regionale n. 37/2006 su tutto il territorio piemontese;
- se intenda promuovere, per quanto di competenza, l'adeguamento degli atti amministrativi locali incompatibili o non aggiornati rispetto al vigente quadro normativo regionale, così da consentire anche alle associazioni di protezione ambientale riconosciute di esercitare concretamente le facoltà previste dalla legge;
- quali ulteriori iniziative intenda assumere per favorire l'organizzazione dei corsi di formazione e la nomina delle guardie ittiche volontarie richieste ai sensi della normativa regionale vigente.

**Sarah Disabato  
Consigliera Regionale  
Movimento 5 Stelle**